



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

C.F./P. IVA 00529840019

Proposta n.: 3055

DIREZIONE TUTELA DEL CITTADINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1025 / 2026

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RIMOZIONE FORZATA, RECUPERO, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DEI VEICOLI, ANCHE SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AI SENSI DEL D.LGS. N. 295/92 - CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE NORME SPECIALI, PER IL PERIODO DI DUE ANNI, DAL 01/11/2026 AL 31/10/2028. (COD. UFF. 712).

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

Premesso che:

Assume il ruolo di RUP ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche solo Codice) il Vice Comandante ENRICI Manuela, Funzionario in elevata Qualifica responsabile dei Servizi Operativi centralizzati – Corpo di Polizia Locale, come da Determinazione n. 871 del 17/07/2026 adottata dal Dirigente della Direzione – Comandante di P.L. Dott. Roberto Riva Cambrino il quale, con dichiarazioni conservate agli atti, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

per preservare la sicurezza stradale del territorio comunale ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 285/92 – Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione risulta necessario che la Polizia Locale, nell'ambito delle attività istituzionali e per lo svolgimento dei compiti assegnati possa disporre di un servizio, che consenta di effettuare rimozioni forzate, recupero, spostamento e custodia dei veicoli, anche quando sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, ovvero a sequestro giudiziario;

l'Amministrazione Comunale non dispone ad oggi di mezzi necessari per lo svolgimento del servizio

sopradescritto, pertanto da anni procede ad affidare in concessione tutte le attività correlate all'attività di rimozione, recupero, spostamento e custodia dei veicoli oggetto di rimozione forzata a norma dell'art. 159 e 215 del D.lgs. n. 285/92 ovvero oggetto di sequestro o fermo amministrativo a norma, rispettivamente degli artt. 213 e 214 del citato Decreto Legislativo;

Rilevato che:

l'attuale affidamento del servizio di rimozione, nei confronti della carrozzeria Schiafone Nazzareno e c. s.n.c - Partita IVA 02110760010, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 988 del 04/10/2024, a cui ha fatto seguito contratto REP. n. 819 del 11/11/2024, scadrà il prossimo 31 ottobre 2026;

occorre pertanto procedere con un nuovo affidamento del servizio in concessione, di rimozione forzata, il recupero, lo spostamento e la custodia dei veicoli, anche sottoposti a sequestro o fermo ai sensi del D.lgs n.285/92 – Codice della Strada e di altre norme speciali, per il periodo di 2 (due) anni, dal 01/11/2026 al 31/10/2028;

con Deliberazione di Giunta n. 216 del 23/07/2026 sono state approvate le nuove tariffe per le operazioni di rimozione e custodia, aggiornate sulla base della rivalutazione ISTAT, come dettagliato nell'allegato A della citata Deliberazione, parimenti sono state individuate altresì le quote da rifondere all'Ente nei casi di applicazione del D.M. 460/1999 per i veicoli non reclamati dai proprietari ed acquisiti a norma degli artt. 927-929 e 923 del Codice Civile;

in merito alle tariffe per le operazioni di recupero e le tariffe giornaliere per i veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca, le stesse risultano definite come da ultima disposizione della Prefettura di Torino, n. 158365 del 03/07/2026.

Considerato che:

a norma dell'art. 354 del Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92, il servizio di rimozione può essere affidato in concessione biennale, rinnovabile a soggetti in possesso di licenza di rimessa e di specifici requisiti;

in data 24/08/2026 con prot. n. 73055 il RUP, in ottemperanza all'art. 13, comma 1 secondo periodo del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 e s.m.i. approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.80 del 24/09/2025, ha trasmesso allo scrivente Dirigente la propria relazione istruttoria, descrittiva del servizio oggetto di affidamento;

per il servizio in argomento è stato elaborato il Capitolato Speciale d'Appalto e Concessione, che si va ad approvare con la presente Determinazione, nel quale sono disciplinati termini, condizioni e modalità dell'istaurando rapporto contrattuale e prevista, come congrua una durata di 2 (due) anni con decorrenza dall'01/11/2026 al 31/10/2028;

in particolare è stata definita l'ampiezza del servizio richiesto consistente nel:

1. servizio di **rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia di veicoli** nonché dell'eventuale apposizione e rimozione dei blocchi in tutti i casi previsti e disciplinati dal D.lgs. 30 aprile 1992, n.258, di seguito denominato "Codice della Strada", nonché dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada", disposti dalla Polizia Locale di Rivoli.
2. servizio di rimozione e custodia di veicoli a motore sottoposti a **sequestro giudiziario** a

qualsiasi titolo, compresi quelli rinvenuti come oggetto di furto o di sospetta provenienza furtiva.

3. servizio di rimozione e custodia di **veicoli coinvolti in sinistri** che debbano essere rimossi dagli organi di polizia per conto del conducente impossibilitato a causa del sinistro (gestione del servizio aggiuntivo in *negotiorum gestio* di prelievo e custodia del veicolo), atteso che è facoltà della civica amministrazione richiedere tale tipo di attività allorché il proprietario o chi per lui non provveda o ne sia impossibilitato. Il rapporto, di natura esclusivamente civilistica, intercorrerà unicamente tra l'affidatario e il cittadino interessato, senza alcun onere o pretesa dei confronti dell'Amministrazione.
4. servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia di **veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo** così come disciplinato dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e nello specifico della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/101/20/21/4 del 11/02/2008. Il servizio dovrà essere svolto solo da soggetti iscritti all'Albo prefettizio. Il servizio è opzionale per l'Amministrazione in quanto condizionato alla non sussistenza o non operatività del servizio di custode acquirente di cui all'art. 38 del D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 e s.m.i..
5. servizio di rimozione **veicoli in stato di abbandono** ai sensi del DM 460/1999 ed ai sensi della Legge n. 14 del 26/01/2026.
6. servizio di **rimozione, eventuale custodia e trasferimento all'istituto vendite giudiziarie** più vicino dei veicoli soggetti a provvedimento di pignoramento ex art. 521– bis c.p.c..
7. servizio di spostamento dei **veicoli che, per motivi di ordine e interesse pubblico** o comunque connessi con la circolazione stradale, debbano essere spostati in caso di situazioni contingibili ed imprevedibili, quali ad esempio condizioni meteo-idrogeologiche avverse, emergenze di Protezione Civile ovvero in occasione di eventi a rilevante impatto locale o manifestazioni anche prevedibili quali, fiere, festività, ecc., e tutte le attività di rimozione, prelievo e spostamento ritenute necessarie dal Corpo Polizia Locale.
8. servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia per **veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio** su aree pubbliche effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa successiva.

Nelle fattispecie descritte e in relazione alle caratteristiche dei servizi sopraindicati il relativo affidamento prevede la coesistenza dell'appalto e del modello concessorio giacché non tutte le prestazioni richieste saranno a carico dell'Amministrazione, ma alcune saranno remunerate direttamente all'affidatario dal cittadino/trasgressore; si annota che l'art. 180 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede al 3° comma che i contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell'appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti;

sono infatti a carico dell'Amministrazione, relativamente ai sequestri amministrativi, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le spese di custodia delle cose sequestrate che vengono da questa anticipate, mentre viene remunerato dai trasgressori/proprietari il servizio di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia di veicoli eseguito a norma del Codice della Strada o di recupero a norma del D.M. 460/99, ovvero le spese correlati ai sequestri giudiziari, qualora non siano a carico dell'Erario;

di seguito vengono dettagliate le singole attività, distinte in base all'onere da corrispondere all'affidatario a carico dell'Amministrazione o dei soggetti pubblici e/o privati con la precisazione del modello gestionale richiesto:

a) sono a carico del trasgressore e quindi affidate in concessione:

- le attività di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia di cui ai precedenti punti 1) e 8), le tariffe saranno a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e nessun onere potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale;
- le attività di rimozione e custodia cosiddetta giudiziaria di cui al precedente punto 2), al custode diverso dal proprietario del veicolo, spetteranno le indennità previste dal D.M. 265/2006 ovvero, in caso di alienazione del veicolo, quelle di cui alla L. 311/2004 (art. 1, co. 318-319), anticipata dall'autorità giudiziaria procedente ai sensi del D.P.R. 115/2002 e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale;
- le attività di rimozione e custodia di veicoli coinvolti in sinistri stradali di cui al punto 3), le tariffe saranno a carico del conducente/proprietario eventualmente impossibilitato a provvedere in proprio a seguito del coinvolgimento nell'incidente e nessun onere potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale;
- le attività di rimozione di veicoli in stato di abbandono di cui al precedente punto 5) non vi sarà nessun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre competerà al concessionario riconoscere il compenso all'Amministrazione come da migliore offerta presentata;
- le attività di cui al punto 6) l'esecuzione dei servizi di rimozione, eventuale custodia e trasferimento all'istituto vendite giudiziarie non comporteranno alcun onere per l'Amministrazione Comunale, le tariffe saranno a carico del debitore;
- le attività di cui al precedente punto 7) l'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale, per i primi 12 interventi per ogni anno di servizio (24 mesi) le attività oltre a tale numero di interventi annuale sarà a carico dell'Amministrazione Comunale (salvo individuazione di altro soggetto responsabile) applicando le tariffe indicate.

b) sono a carico dell'Amministrazione e quindi affidate in appalto:

→ le attività relative alla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, di cui al Titolo VI del D.lgs. n. 285/92 - Codice della Strada per cui le spese sono previste dal DPR 115/2002 e dal DM 265/2006; a tali tariffe non si applica la riduzione percentuale offerta in sede di affidamento del servizio. Per le attività di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia dei veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo di cui al precedente punto 4), le spese saranno a carico dei trasgressori, ma saranno anticipate dall'Ente all'affidatario come disposto dal D.P.R. 571/82, fatto salvo il caso di riattivazione ed operatività del servizio del custode-acquirente di cui all'art. 38, del D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 (SIVES).

Atteso che:

con Deliberazione di Giunta n. 216 del 23/07/2026, l'Amministrazione ha determinato, in applicazione del D.M. 401/1998, le tariffe, esenti IVA da applicarsi per i casi di rimozione e per ogni operazione connessa al carico, trasporto e custodia dei veicoli, come riportato nell'Allegato A come di seguito dettagliato; tali cifre potranno essere oggetto di ribasso da parte dell'operatore commerciale individuato:

I – Con riferimento alle fattispecie previste all'art. 1 del D.M. 460/1999:

1. Per le operazioni di prelievo

A) per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

- diritto di chiamata € 47,00.
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 94,00 (compresa chiamata).

- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) €/Km € 3,00.

B) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

- diritto di chiamata € 47,00.
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 134,00 (compresa chiamata)
- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione

al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) €/Km € 3,00.

C) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

- per le operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo si applicano le tariffe della lettera B), aumentate del 20% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa, complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

2. Per la custodia di veicoli, indipendentemente dalla loro massa, la tariffa è di € 3,00, mentre per la custodia di ciclomotori e motoveicoli, la tariffa è di € 2,00 entrambe riferite al giorno o frazione di giorno.

3. Per la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico sono applicate le tariffe stabilite dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Le tariffe sopra indicate sono applicate 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno e senza distinzione tra orario diurno, notturno, festivi, prefestivi e feriali.

II- Con riferimento alle fattispecie previste dal D.M. 401/1998:

Tariffe diurne feriali (07.00 – 20.00)

1. Per le operazioni di prelievo:

A) per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

- diritto di chiamata € 47,00;
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 94,00 (compresa chiamata)
- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) €/Km € 3,00;

B) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

- diritto di chiamata € 47,00
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 134,00 (compresa chiamata)
- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione

al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito) €/Km € 3,00;

C) per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

2. Per la custodia dei veicoli:

- € 3,00 al giorno dal 1° al 10° giorno
- € 2,00 al giorno dall' 11° giorno in poi.

3. Per la custodia di ciclomotori e dei motocicli:

- € 2,00 al giorno fino al termine della giacenza in depositeria.

Le tariffe per le operazioni connesse al carico e allo scarico sopra indicate sono aumentate del 30% se effettuate in orario notturno (ovvero dalle ore 20.00 alle ore 07.00) o in giornata festiva.

Dato atto che:

con nota prot. n. 26243 del 18/03/2024 la Prefettura di Torino ha disposto che gli organi di Polizia addetti ai servizi di Polizia Stradale possono procedere ad affidare i veicoli ricorrendo alla depositaria più vicina al luogo di intervento; in merito da ultima comunicazione prot. n. 60897 del 25/07/2025, avente ad oggetto *"nuovo elenco depositarie al 24/07/2025"* la depositaria autorizzata più vicina è risultata essere quella a cui il servizio viene affidato già da diversi anni, ovvero la carrozzeria di Schiafone Nazzareno e c. s.n.c. con sede in Rivoli – Via Ferrero n.25 (sedi secondarie Via Bonino angolo Via N. Bruno e C.so De Gasperi). Si dà atto che nell'ultimo elenco non vi sono altre carrozzerie/officine che svolgono tale attività sul territorio;

alla luce delle comunicazioni e delle direttive della Prefettura ed al fine di consentire altresì il compimento di tutti gli atti necessari (verbali di rimozione/fermo/sequestro), nell'ambito del territorio comunale e di garantire il rapido raggiungimento della depositaria ai conducenti/proprietari dei veicoli oggetto di sanzioni accessorie di cui al Codice della Strada ovvero coinvolti in sinistri stradali, la sede operativa della società affidataria del servizio si ritiene che debba essere collocata nel Comune di Rivoli. Parimenti risulta opportuno che venga mantenuta l'unicità del luogo sede di deposito dei veicoli oggetto di rimozione, sequestro amministrativo e sequestro giudiziario, stante la correlazione con l'azione amministrativa e giudiziaria nell'ambito delle attività di competenza della Polizia Locale;

la società Carrozzeria Schiafone N. & C. s.n.c. che risulta aver svolto in precedenza il servizio, con professionalità e correttezza e senza rilievi da parte dell'utenza, da una preliminare consultazione si è resa disponibile a fornire tutte le prestazioni del servizio in argomento; nello specifico il citato operatore economico, iscritto attualmente nell'elenco delle depositarie autorizzate dalla Prefettura di Torino, è l'unico in grado, in ragione della presenza sul territorio di Rivoli della sede legale e soprattutto operativa, di garantire al Comune e alla cittadinanza, l'immediata operatività nonché il rispetto dei principi di efficienza e tempestività nella esecuzione del servizio considerato nella sua globalità;

a norma dell'art. 49 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 sussistono le condizioni per derogare principio di rotazione stante l'effettiva assenza di alternative nel caso in specie di imprese con sede operativa sul territorio aventi le medesime caratteristiche ed autorizzazioni Prefettizie necessarie per lo svolgimento del servizio in argomento;

L'operatore economico uscente risulta inoltre aver adempiuto alle prestazioni contrattuali attualmente in essere con correttezza e soddisfazione dell'Amministrazione, nel rispetto dei termini e dei costi pattuiti;

sulla base di quanto riportato nella Relazione del R.U.P., relativamente ai costi del servizio in concessione, esso risulta per una parte a carico dell'Amministrazione ed in parte remunerato dai trasgressori/proprietari; pertanto in relazione all'art. 14 e 179 del D.lgs 36/2023 il valore complessivo presunto dell'appalto in concessione è determinato, sulla base dell'entità delle medesime attività di cui all'art. 1 del capitolato prestate in concessione, nei precedenti affidamenti. Il calcolo stimato sul valore dell'entità delle attività che si presume saranno svolte nella vigenza della concessione, è pari ad €. 59.885,00 oltre IVA di €. 13.174,70 per un totale di €. 73.059,70; tale cifra è comprensiva delle prestazioni poste a carico dell'Ente, pari presuntivamente ad € 36.885,00 oltre IVA di € 8.114,70 per un totale di € 44.999,70, cifra da ripartirsi nel biennio, periodo dal 01/11/2026 al 31/10/2028.

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente il servizio in concessione, di rimozione forzata, il recupero, lo spostamento e la custodia dei veicoli, anche sottoposti a sequestro o fermo ai sensi del D.lgs n.285/92 – Codice della Strada e di altre norme speciali, per il periodo di 2 (due) anni, dal 01/11/2026 al 31/10/2028, all'operatore commerciale carrozzeria Schiafone Nazzareno e c. s.n.c con sede in Rivoli Via Ferrero n. 25 - Partita IVA n. 02110760010 - impegnando la cifra di €. 44.999,70 IVA compresa, da ripartirsi, come segue nel biennio, sul capitolo n. 319 articolo 2 denominato *"Rimborso spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro"* - (classificazione 04/16 – fascicolo 2026/283).

Anno di riferimento	Importo comprensivo di IVA
Bilancio 2026	€. 999,70
Bilancio 2027	€.22.500,00
Bilancio 2028	€. 21.500,00

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. consente l'affidamento diretto sino all'importo di € 140.000,00 (servizi/forniture), anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- all'esito dell'istruttoria svolta dal RUP il valore presunto del presente affidamento risulta essere pari €. 59.885,00 oltre IVA di €. 13.174,70 per un totale di € 73.059,70; tale cifra è comprensiva delle prestazioni poste a carico dell'Ente pari presuntivamente ad € 36.885,00 oltre IVA di € 8.114,70 per un totale di € 44.999,70;
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. l'affidamento non è suddivisibile in lotti;
- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata, in particolare per il suo modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria, l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CNL "AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI - IC35".

Precisato che:

- il servizio non rientra tra quelli disponibili nel sistema delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA – per conto del Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, né tra le convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale - SCR PIEMONTE;
- le caratteristiche del servizio, le modalità e tempistiche del servizio in appalto e concessione, sono dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto e Concessione, che si va ad approvare con la presente Determinazione;
- l'offerta al ribasso potrà riguardare unicamente le tariffe per le attività di rimozione custodia di cui alla Deliberazione n. 216 del 23/07/2026 come riportato nell'Allegato A, mentre le tariffe per le operazioni di recupero e le tariffe giornaliere per i veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca, risultano definite come da ultima disposizione della Prefettura di Torino, n. 158365 del 03/07/2026 e non sono oggetto di ribasso;
- in relazione all'art. 58 del D.lgs. 36/2023, l'affidamento non è suddivisibile in lotti, poiché il servizio in appalto ed in concessione per la tipologia della prestazioni richieste necessita di interfacciarsi con un unico operatore economico al fine di valorizzare l'unitarietà della gestione coordinata e integrata dei servizi oggetto d'appalto, conseguendo vantaggi in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

- si ritiene di richiedere, a norma dell'art. 19 comma 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023, stante la complessità del servizio in concessione la stipula di scrittura privata, con la previsione all'atto della stipula del contratto, a norma dell'art. 53 co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, del deposito della garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, stimato in € 59.885,00, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 117, co. 1 del citato Decreto;
- per tale affidamento è dovuto il contributo ANAC dell'importo di €. 35,00 che, a norma del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs.36/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24/09/2025, sarà corrisposto dalla centrale unica di committenza;
- che, come riportato nella Relazione del R.U.P. oltre ai requisiti di carattere generale, l'operatore commerciale, dovrà possedere quelli di carattere generale, di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023, di seguito elencati:

Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel Registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione Europea per la categoria di attività in oggetto.
- iscrizione nell'elenco delle depositerie autorizzate alla custodia dei veicoli (ultimo elenco della Prefettura di Torino n. fasc. 3958/2024 Area III del 24/07/2025 (acquisito al prot. gen. n. 60897 del 25/07/2025).

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- **Autorizzazione di rimessa** di cui all'art. 19 del DPR 616/1977 ovvero aver effettuato segnalazione certificata di inizio attività a norma del DPR 480/2001 o equivalente titolo autorizzatorio riferito alla depositaria che sarà impiegata per l'esecuzione del servizio in affidamento.
- **Possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008**, in combinato disposto con l'allegato XVII, del medesimo decreto; tutta la documentazione prevista dal citato decreto sarà esibita prima dell'affidamento.
- **Possesso dei requisiti indicati all'art. 354** del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.
- **Possesso di un'area per il deposito dei veicoli rimossi ubicata nel territorio Comunale di Rivoli.**

Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa.

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del codice nonché dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, come segue:

- a) il fine che si persegue è quello di garantire l'esecuzione delle attività di rimozione, recupero, spostamento dei veicoli anche sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, a norma del Codice della Strada ovvero sottoposti a sequestro giudiziario, a norma del C.P.P.;
- b) l'oggetto è l'affidamento è la rimozione, il recupero, lo spostamento e la custodia dei veicoli secondo le direttive di Legge a seguito di attivazione da parte della Polizia Locale;
- c) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato Speciale d'Appalto e Concessione;
- d) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- e) il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.lgs. n.

36/2023 e s.m.i.;

f) la durata dell'appalto è di 2 (due) anni, decorrenti dal 01/11/2026 fino al 31/10/2028, (fatto salvo la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e co. 9 del D.lgs n. 36/2023, nelle more della stipula della scrittura privata);

h) per le penali e la risoluzione del contratto, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e Concessione;

i) la forma del contratto è quella prevista dall'art. 19 comma 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023, consistente nella stipula di scrittura privata.

Accertato che in considerazione della tipologia di attività, svolta in maniera completamente autonoma rispetto alle attività della Pubblica Amministrazione appaltante, non risultano rischi da interferenze ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., non risulta pertanto necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

Atteso che la procedura di affidamento, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 e s.m.i. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 24/09/2025 sarà espletata dal Servizio Appalti e Acquisti/CUC, istituito presso la Direzione Servizi al Territorio e alla Città.

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, per l'avvio della presente procedura.

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 17/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 30/12/2025 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, con assegnazione ai Dirigenti di quota parte del bilancio (budget) e delle risorse strumentali, ai sensi dell'art. 169 del t.u. 267/2000 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/04/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l'anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2026/2028 che contiene la sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24/09/2025 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Codice di Comportamento del Comune di Rivoli (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 22.12.2022;
- l'art. 58 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità adottato con Deliberazione consiliare n. 79 del 27/10/2016, così come modificato ed aggiornato con Deliberazione consiliare n. 18 del 25/02/2021.

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Dirigente della Direzione Finanze e Organizzazione, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e suoi Allegati;
- il D.lgs. 33/2013;
- il D.lgs. 285/1992 – Codice della Strada;
- il D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 267/2000.

D E T E R M I N A

- Di dare atto che la precedente narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di dare atto che il 31/10/2026 scadrà l'appalto del servizio di rimozione forzata, recupero, spostamento e custodia dei veicoli, anche sottoposti a sequestro o fermo, ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e di altre norme speciali.
- Di dare atto che risulta necessario riaffidare il servizio, per garantire la continuità dell'attività descritta in narrativa, specificatamente dettagliata nel Capitolato Speciale d'Appalto e Concessione.
- Di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 23/07/2026 sono state aggiornate le tariffe per la rimozione e custodia dei veicoli, dettagliate nell'allegato A, eseguite a norma del D.lgs. n. 285/92 - Codice della Strada e del D.M. 460/99, che saranno oggetto di eventuale ribasso da parte dell'operatore commerciale individuato.
- Di procedere ad avviare, per le motivazioni in narrativa esposte la procedura per l'affidamento diretto del servizio in concessione di rimozione forzata, recupero, spostamento e custodia dei veicoli, anche sottoposti a sequestro o fermo ai sensi del D.lgs n.285/92 – Codice della Strada e di altre norme speciali, per il periodo di due anni - dal 01/11/2026 al 31/10/2028, nei confronti della carrozzeria Schiafone Nazzareno e c. s.n.c con sede in Rivoli Via Ferrero n. 25 - Partita IVA n. 02110760010 (*classificazione 04/16 – fascicolo 2026/283*)
- Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e Concessione relativo all'affidamento del servizio in argomento.
- Di dare atto che il valore globale del servizio è pari ad €. 59.885,00 oltre IVA di €. 13.174,70 per un totale di €. 73.059,70; tale cifra è comprensiva delle prestazioni poste a carico dell'Ente, pari presuntivamente ad € 36.885,00 oltre IVA di € 8.114,70 per un totale di € 44.999,70.
- Di prenotare, per il servizio argomento, la spesa comprensiva di IVA, a carico dell'Ente, pari ad € 44.999,70, con imputazione sul capitolo 319/2 *“Rimborso spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro”* dei bilanci degli anni 2026-2027-2028, come di seguito riportato:

Anno di riferimento	Importo compreso di IVA	Cap./ Art/Imp
Bilancio 2026	€. 999,70	319/2 Imp n.1352
Bilancio 2027	€.22.500,00	319/2 Imp. n. 184
Bilancio 2028	€. 21.500,00	319/2 Imp n.74

- Di dare atto che la spesa in argomento ha esigibilità negli esercizi dei seguenti anni:

ESERCIZIO	ESIGIBILITÀ
2026	€. 999,70
2027	€.22.500,00
2028	€. 21.500,00

- Di dare atto che per la presente procedura di gara è dovuto il contributo ANAC di €.35,00, tale importo a norma del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs.36/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24/09/2025, sarà corrisposto dalla centrale unica di committenza; nello specifico la cifra è già compresa nelle somme appositamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 143 del 11/02/2026 sul capitolo 165/3 – impegno n.729/2026 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2026.
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con i flussi di cassa e il pareggio di bilancio.
- di provvedere alla liquidazione della spesa ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 58 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/02/2021, nel rispetto, altresì, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nello specifico di provvedere all'esecuzione del pagamento delle spettanze, previa emissione di regolari fatture a favore dell'affidatario del servizio, carrozzeria Schiafone Nazzareno e c. s.n.c.
- Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG** verrà richiesto dal responsabile della fase di affidamento.
- Di confermare la nomina del RUP nella persona del Vice Comandante ENRICI Manuela come da determina dirigenziale n. 871 del 17/07/2026 e che, dalla documentazione in atti, per la persona designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi per l'avvio della presente procedura di gara in conformità alla disciplina vigente in materia.
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti e Acquisti/CUC istituito presso la Direzione Servizi al Territorio e alla Città per gli adempimenti di competenza.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Rivoli nella sezione di “Amministrazione Trasparente” bandi di gara e contratti ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 28 del D.lgs. n. 36/2023.

EM/me

Rivoli, 26/08/2026

Il Dirigente
RIVA CAMBRINO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)